

COMUNICATO STAMPA

I trust alla prova del Fisco Fari puntati sull'interposizione nel possesso dei beni

I trust istituiti e gestiti solo per realizzare un'interposizione nel possesso dei beni non possono essere considerati validamente operanti sotto il profilo fiscale. Ne consegue che la tassazione va spostata in capo al reale titolare, cioè il disponente. In effetti, una volta verificata la loro esclusiva funzione elusiva, i trust si devono ritenere inesistenti per quanto riguarda i redditi che producono. Sono questi i parametri individuati dell'Agenzia delle Entrate nella circolare 61/E, diffusa oggi, per valutare il profilo fiscale applicabile al trust ai fini della tassazione.

Trust “vuol dire fiducia” – Si tratta, infatti, di un istituto di derivazione anglosassone attraverso il quale il disponente, o *settlor*, trasferisce alcuni beni di sua proprietà al trust e, al contempo, designa un gestore, cioè il *trustee*, persona fisica o giuridica, cui spetta il compito di amministrarli sia nell'interesse dei beneficiari sia per le finalità istitutive indicate al momento della costituzione.

Trust, giù la maschera – In pratica, i trust istituiti e gestiti per realizzare una mera interposizione nel possesso dei beni non possono essere considerati validamente operanti dal punto di vista fiscale. Piuttosto, una volta verificata l'esclusiva funzione elusiva, i trust si devono ritenere inesistenti riguardo la tassazione dei redditi che producono. Redditi la cui imposizione si sposta, invece, in capo al disponente. Ai fini della verifica, un ruolo centrale spetta alla Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985, che elenca e riassume gli elementi essenziali caratterizzanti il profilo di un trust e, quindi, riscontrabili.

Fisco italiano, trust straniero.... – Il reddito imputato dal trust a beneficiari residenti, precisa la circolare, è comunque tassato in Italia in capo a questi ultimi quale reddito da capitale, a prescindere dalla circostanza che il trust sia o meno residente nel nostro Paese e che il reddito sia stato prodotto o meno nel territorio dello Stato. Dunque, anche i redditi attribuiti da un trust straniero a beneficiari residenti sono sottoposti a tassazione in Italia.

....e beneficiario estero – Per i beneficiari non residenti, cioè esteri, di trust italiani, trasparenti o misti, il reddito loro imputato va considerato prodotto in Italia e, quindi, sottoposto a tassazione, a prescindere dalla loro effettiva corresponsione. In questo caso - puntualizza il documento di prassi - vale la sola imputazione per determinare l'imposizione.

Il testo della Circolare n. 61/E è disponibile sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate, www.agenziaentrate.gov.it, all'interno della sezione “Provvedimenti, Circolari e Risoluzioni”. Su FiscoOggi.it sarà pubblicato un articolo sul tema.

Roma, 27 dicembre 2010

UFFICIO STAMPA

Via Cristoforo Colombo, 426 c/d – 00145 ROMA
Tel. 06 50545093 – Fax 06 50762485
E-mail: ae.ufficiostampa@agenziaentrate.it

INFORMAZIONI AI CONTRIBUENTI

www.agenziaentrate.gov.it
CALL CENTER 848.800.444
(tariffa urbana a tempo)